



Federazione italiana Scherma

Viale Tiziano, 74
00196 ROMA
www.federscherma.it

Provvedimento n. 28/25

12 Dicembre 2025

IL GIUDICE SPORTIVO

- letto il Referto Arbitrale (pervenuto presso questo ufficio in data 09/12/2025) redatto nei confronti di XXXXXX XXXXXX, tesserato presso XXXX XXXX XXXX in occasione della 2^a prova di qualificazione Regionale ctg. Assoluti SPM tenutasi in Zevio in data 8.12.25;
- letti gli artt. 59 e 60 del Regolamento di Giustizia;
- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto delle memorie difensive pervenute presso questo ufficio da parte dell'atleta e dal Presidente della Associazione di appartenenza dello stesso;
- Ritenuto che il comportamento assunto dall'atleta meriti di essere sanzionato in quanto non rispondente al contegno che deve tenersi in gara in conformità dei regolamenti che disciplinano la materia e dunque in evidente violazione dei doveri dell'atleta;
- Considerato che il gesto sanzionato dall'arbitro è certamente censurabile;
- Considerato inoltre che dalle memorie difensive acquisite, si traggono circostanze che confermano come il gesto sanzionato è effettivamente accaduto per cui, pur prendendo atto delle scuse manifestate dall'atleta e della consapevolezza del suo errore, non ricorrono elementi esimenti del comportamento di cui l'atleta si è reso autore;
- Considerato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24, comma 2 e 61 del Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Commina all'atleta XXXXXX XXXXXX la sanzione della complessiva squalifica di 1 (una) gara, da scontarsi nella qualità di atleta in occasione della prima giornata utile di calendario federale alla quale il tesserato abbia diritto di partecipare con riferimento alla categoria assoluti spada.
- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale, per esteso con i dati sensibili oscurati ex art. 61 R.d.G.

Avv. Giovanni Cicali
Alfonso De Santis